



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

N. 14 DEL 06/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO.

L' anno duemilaventuno il giorno 06 del mese di Aprile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con Decreto del Prefettizio n. 1576/N.C./2020 Area O.S.P. 1[^] bis del 30.07.2020;

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Vista la legge 267/200 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra ordinem nella materia de qua;

Visti gli allegati pareri;

ORDINA

Di approvare la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile

PROPOSTA DI ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL SINDACO

N. 12 DEL 06/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO.

Il Responsabile del Settore 6° - Polizia Municipale Isp. C. ing. Rosario Gianluca D'Asaro

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

in relazione al presente atto

Premesso che:

Con Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31 marzo 2021 presso il Comune di Partinico è stata istituita la "zona rossa" ed è stato disposto che *"in aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, dal 02 aprile 2021 e fino al 14 aprile 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:*

- a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;*
- b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;*
- c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;*
- d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;*

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 che all'art. 2 comma 1 stabilisce quanto segue:

*“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. **La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio**”.*

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 06 aprile 2021 con la quale all'art. 2 sono state fornite indicazioni circa l'applicazione “dell'articolo 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44;

Vista la Circolare 1147 del 06 aprile 2021 con la quale l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale fa salva la facoltà dei sindaci “laddove siano documentate condizioni di eccezionale diffusività del virus e di elevato rischio per la salute pubblica, di derogare, in zona rossa, alle predette disposizioni prevedendo, nelle emanande ordinanze la possibilità del ricorso alla didattica a distanza, nelle scuole di ogni ordine e grado, previo acquisito e motivato parere delle autorità sanitarie;

Atteso che in data 6 aprile 2021 alle ore 17:00 si è tenuto, presso i locali del Comando di P.M., il COC di Protezione Civile alla presenza del Responsabile dell'U.O.T. di Prevenzione del Distretto Sanitario di Partinico dell'Asp. 6 Palermo e anche alla presenza del Sindaco di Borgetto, nel cui ambito è emerso, come da dichiarazione a verbale dello stesso Dirigente ASP che:

“L'apertura delle scuole, come previsto dal D.L. 1 aprile 2021 potrebbe determinare un aumento dei contagi, sia nella popolazione scolastica sia nella popolazione in generale. Infatti l'andamento dei contagi in ambiente scolastico è in aumento e spesso si è in presenza di più soggetti positivi nello stesso nucleo familiare, sintomo questo di elevata virulenza.

Allo stato attuale si registrano focolai in tutti gli istituti scolastici comprensivi di Partinico e di Borgetto e la riapertura provocherebbe possibili assembramenti all'entrata e all'uscita e comunque aumenterebbe le occasioni di contagio tra la popolazione scolastica e non”

Ritenuto pertanto che la misura della sospensione in via straordinaria per giorni tre, da domani e sino a venerdì 9 p.v., degli asili nido, della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado appare la misura preventiva opportuna e necessaria per evitare l'aumento del propagarsi del contagio, azione condivisa con il Dirigente dell'ASP; **Atteso che** il Sindaco quale Autorità Locale di salute pubblica, alla luce di tali considerazioni, non può che prenderne atto e adottare le misure che si ritengono proporzionalmente idonee a mitigare la diffusione

del contagio e tra queste quella della sospensione straordinaria degli asili nido, della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado e ciò proprio per la particolare situazione in cui si viene a trovare la popolazione scolastica, atteso tra l'altro che i focolai interessano tutti gli Istituti comprensivi che dovrebbero alla luce del D.L. n. 44/2021 svolgere didattica in presenza e ciò in aggiunta alle misure vigenti per la zona rossa;

Che la misura straordinaria è limitata nel tempo a tre giorni proprio per valutare l'andamento della epidemia nei prossimi giorni;

Visto l'esito del COC di Protezione Civile del 6/4/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, che ha evidenziato un elevato rischio di diffusione del virus e di possibili varianti;

Ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere comunale;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;
- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.,

Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE DI ORDINARE

Nel territorio del Comune di Partinico **da mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 09 aprile 2021 compreso** sono sospese l'attività degli Asili nido, la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado in deroga a quanto stabilito all'art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 44 del 1/4/2021, data la straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio;

PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "determinazioni della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco", ai sensi di quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;

DIFFONDERE la presente Ordinanza dandone notizia sul sito istituzionale del Comune di Partinico, nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche;

per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;

- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia", a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Prefettura, alla Città Metropolitana di Palermo, all'ASP di Palermo, al Dirigente della Direzione Scolastica Regionale per la Provincia di Palermo, ai Dirigenti Scolastici.

Rende noto

- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Partinico;

Il Responsabile del Settore 6° - Polizia Municipale

Isp. C. ing. Rosario Gianluca D'Asaro



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ULTERIORI MISURE DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN
PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E
DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

**Il Responsabile del Settore P.M.
Isp. C. ing. Rosario Gianluca D'Asaro**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li _____

Il Segretario Generale

GUARINO
